



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO CARATELLI

Seduta del 25/06/2021

### FATTO

1. Parte ricorrente stipulava con la resistente, in data 17 luglio 2012, un contratto di prestito personale, per un importo totale del credito pari a euro 15.112,00, da estinguersi con il pagamento di 81 rate mensili di euro 249,00 ciascuna. Secondo quanto riportato in contratto, il rapporto di credito prevedeva, tra l'altro: i. un tasso annuo nominale (TAN) pari all'8,92%; ii. premi per coperture assicurative sul credito pari a euro 972,00.
2. Successivamente, nell'agosto del 2015, il cliente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento, dopo aver pagato la rata n. 37.
3. Con ricorso pervenuto il 17 febbraio 2021, preceduto da rituale reclamo, parte ricorrente – con l'assistenza di un professionista – contestava la mancata inclusione, nel tasso annuo effettivo globale (TAEG) indicato in contratto, del costo della polizza sottoscritta, così come chiaramente prescritto dalla normativa di riferimento vigente alla data di stipula. Ne derivava parte attrice che il reale tasso annuo effettivo globale applicato al finanziamento sarebbe dovuto essere pari al 12,28%, a fronte del previsto 9,83%.



4. L'istante chiedeva, quindi, all'Arbitro, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUB, il ricalcolo del piano di ammortamento con l'applicazione al contratto del tasso BOT.
5. Al contempo, il cliente contestava il conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario chiedendo il rimborso *pro quota* delle commissioni e spese pagate e non godute per una somma pari a euro 604,05, così come quantificata nella perizia allegata, oltre alle "spese sostenute per l'assistenza contabile e legale".
6. Con le controdeduzioni parte convenuta eccepiva che la determinazione del TAEG in esame fosse avvenuta secondo le vigenti disposizioni normative. In particolare, proprio in ragione del carattere facoltativo della polizza oggetto di contestazione, i costi assicurativi erano stati dall'istituto di credito correttamente esclusi nel calcolo dei tassi. Rispetto alla domanda di ripetizione degli oneri non maturati, l'intermediario affermava di aver predisposto *pro bono pacis* un bonifico domiciliato riconoscendo in favore del cliente – a titolo di commissione finanziaria – l'importo complessivo di euro 45,41 "che potrà essere ritirato presso un qualsiasi Ufficio Postale [...] entro la fine del mese" di riferimento. L'importo era stato calcolato secondo il criterio della curva degli interessi, atteso il carattere *up-front* di tale onere. La convenuta negava, altresì, la rimborsabilità *pro quota* del premio assicurativo, in quanto relativo a una polizza non connessa al prestito. Tutto ciò premesso, la resistente chiedeva all'Arbitro di rigettare ogni pretesa di controparte, in quanto infondata.

## DIRITTO

1. Le circostanze di fatto possono ritenersi sostanzialmente pacifiche tra le parti. La questione sottoposta all'attenzione del Collegio verte quindi, prima di tutto, sull'interrogativo se i costi relativi alle coperture assicurative sottoscritte da parte ricorrente contestualmente al contratto di finanziamento debbano essere inclusi, come sostenuto dall'istante, nel TAEG indicato nel citato finanziamento, o – viceversa – esclusi da tale indice, come sostenuto dalla resistente.
2. Come è noto, il vigente art. 121 TUB prevede che "Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte". In senso conforme anche le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle



operazioni e dei servizi bancari e finanziari, vigenti all'epoca della stipula, le quali prevedevano che: *“Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”* (Sez. VII, par. 4.2.4).

3. Pertanto, occorre verificare se le coperture assicurative in discorso ricadano o meno entro la citata previsione normativa.

4. A riguardo si osserva che dall'analisi degli elementi disponibili – conformemente ai principi enunciati dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 10617 del 12 settembre 2017) – non si può che ritenere discriminante, quale indice di obbligatorietà delle coperture, la loro contestualità al finanziamento, la loro durata collegata a quella del prestito, non potendo peraltro assumere rilievo determinante la contraria esplicita qualificazione contrattuale delle stesse come “facoltative”.

5. Peraltro, si rileva che la resistente ha prodotto documentazione utile (secondo quanto previsto dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 16291 del 26 luglio 2018) a contrastare il valore probatorio delle presunzioni esposte, depositando in atti copia di più contratti di credito stipulati con applicazione di condizioni analoghe al prestito oggetto del ricorso, ma privi di copertura assicurativa.

6. In relazione a quanto precede, l'istanza proposta in ricorso in contestazione della facoltatività delle polizze non può, dunque, essere accolta.

7. Si passa, quindi, all'esame della richiesta di ripetizione degli oneri non maturati all'atto dell'estinzione anticipata.

8. In conformità alla decisione n. 250/2018 del Collegio di Coordinamento che ha esaminato proprio la polizza oggetto di contestazione – ritenendola connessa *“poiché garantisce una copertura assicurativa per rischi ed eventi eterogenei, alcuni dei quali potrebbero anche essere astrattamente ricollegati alla funzione della garanzia del credito”* –, non essendo stati, peraltro, ravvisati da questo Arbitro elementi idonei a superare la presunzione di collegamento derivante dalla contestualità nella sottoscrizione del finanziamento e della copertura, ne deriva che la polizza sottoscritta da parte attrice debba essere ritenuta connessa al prestito, con conseguente riconoscimento – a favore di parte ricorrente – del diritto al rimborso del premio non goduto (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 438/2021).

9. Al contempo, si osserva che l'intermediario – con proprie controdeduzioni – ha dato atto di avere messo a disposizione del proponente, mediante un bonifico domiciliato, la somma di euro 45,41 a titolo di commissioni finanziarie, ma la riscossione di tale importo



non è documentata dalle parti in causa.

10. Si rileva, altresì, come non sia possibile dubitare della natura *up-front* della “commissione finanziaria”, descritta nel testo contrattuale come diretta a compensare attività prodromiche alla stipula del contratto.

11. Su queste basi, la somma che l’intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento	▶	81
rate scadute	▶	37
rate residue		44

TAN	▶	8,92%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	54,32%
- in proporzione alla quota interessi	32,44%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	critero contrattuale	
○	commissione finanziaria (up front)	€ 140,00	€ 76,05 ○	€ 45,41 ⊕	○	€ 45,41
○	polizza Lifestyle (recurring)	€ 972,00	€ 528,00 ⊕	€ 315,30 ○	○	€ 528,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ⊕	○	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ⊕	○	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	⊕	€ 0,00
⊕			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○	€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 573,41
interessi legali	si

12. Sulle somme così determinate devono essere corrisposti gli interessi legali dalla richiesta al saldo.

13. Non può accogliersi, infine, la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che l’orientamento consolidato di quest’Arbitro in *subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l’assistenza di un professionista (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016).

14. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 573,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

MAURIZIO SCIUTO